



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

Prot. n. del 21.04.2018

Regione Campania-Sezione Generale Ambiente, difesa del suolo ed ecosistema

U.O.D. 06 - Valutazioni Ambientali
uod.500606@pec.regione.campania.it

Sig. Presidente della Giunta regionale della Campania

On. Vincenzo De Luca
PEC: capo.gab@pec.regione.campania.it

Alla VII Commissione Permanente Struttura Regione Campania

7com.perm.str@consiglio.regione.campania.it
7com.perm.str@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Sig. Presidente Commissione Ambiente della Regione Campania

dr. Gennaro Oliviero
oliviero.gen@consiglio.regione.campania.it

sig. Consigliere Regionale

dr. Francesco Todisco
todisco.fra@consiglio.regione.campania.it
todisco.fra.staff@consiglio.regione.campania.it

sig. Consigliere Regionale

dr. Mino Mortaruolo
mortaruolo.era@consiglio.regione.campania.it

sig. Consigliere Regionale

dr. Viglione Vincenzo
viglione.vin@consiglio.regione.campania.it

E p.c.

Sig. Procuratore della Repubblica di Napoli

Sig. Procuratore della Repubblica di Benevento

entrambi per il tramite del Comando Prov.le Carabinieri-Forestale di Benevento
PEC pec.benevento@pec.corpoforestale.it

Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

On. Gianluca Galletti
PEC segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Sig. Direttore Generale Protezione della Natura

Dott.ssa Giarratano Maria Carmela
PEC pnm-i@pec.minambiente.it



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

Posta raccomandata a/r

European Commission
Directorate-General for Environment
1049 Brussels
Belgium

Oggetto: Istanza di annullamento in autotutela dei seguenti provvedimenti della Regione Campania:

- a) **decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017** con il quale è stata disposta l'esclusione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost. Ditta New Vision srl sede legale via Lepanto, n 84 cap 80045 Pompei (NA)- ubicazione impianto Area PIP – c.da Pianelle – 82026 Sassinoro (BN).
- b) **decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018**, a firma del dirigente del dirigente della *Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti- Valutazioni e autorizzazioni ambientali- uod Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento*, comunicato in pari data con nota pec prot. 2018.01566202, acquisito al protocollo comunale 966 dell'8.3.2018, recante ad **oggetto:** <<D.lgs 152/06-art. 208 DGRC n. 386/2016- *Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost. Ditta New Vision srl sede legale via Lepanto, n 84 cap 80045 Pompei (NA)- ubicazione impianto Area PIP – c.da Pianelle – 82026 Sassinoro (BN)* ;

PREMESSO CHE

1. In data 20.3.2017, la società New Vision srl presentava, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06, istanza di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per un progetto di gestione dei rifiuti da realizzare in Sassinoro (BN);
2. A detta istanza veniva allegato lo *Studio Preliminare Ambientale*, datato *Marzo 2017*, a firma dell'Ing. Angelo Mocerino, ove, a pag. 103 si attesta che “*il sito interessato non rientra nelle zone delimitate SIC (Siti di importanza comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciali).....da ciò scaturisce che non è interessato da uno studio di incidenza ambientale per le possibili interferenze significative sull'area in oggetto*” (doc. 1);
3. Conseguentemente, allo studio preliminare ambientale citato non veniva allegato lo studio di incidenza contenente gli elementi di cui all'Allegato G del DPR 357/97;
4. Dagli atti del procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, reperiti sul sito web regionale all'indirizzo



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VIA_files_new/Progetti/pr_g_8043_prot_2017.201211_del_20-03-2017.via, non risulta la valutazione di incidenza tra gli atti autorizzatori da acquisire prima dell'autorizzazione (**doc. 2**);

5. In data 26.10.2017, il competente dirigente della Regione Campania adottava il decreto n. 127, con il quale è definiva il procedimento di assoggettabilità a VIA con esclusione del progetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale (**doc. 3**);
6. Detto decreto nulla disponeva, invece, in ordine alla valutazione di incidenza, ritenendola evidentemente non dovuta sulla scorta delle informazioni fornite dal progettista a pag 103 dello Studio Preliminare Ambientale;
7. In data 8.3.2018, veniva adottato il decreto dirigenziale regionale di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell'impianto di rifiuti ai sensi dell'art. 208 D. lgs. 152/06 (**doc. 4**);

CONSIDERATO CHE


- a) Da verifiche condotte dall'amministrazione comunale è emerso che il progetto di impianto è localizzato a **255 metri** dal perimetro del **Sito di Interesse comunitario Codice IT 8020001 "Alta valle del fiume Tammaro"** come risulta dal seguente stralcio planimetrico ortofoto:




COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it



- b) Detta circostanza non è stata evidenziata nello Studio Preliminare Ambientale, nel quale non è riportata la cartografia delle aree *Natura 2000*, **né tantomeno segnalata la esistenza del citato confinante Sito di Interesse comunitario Codice IT 8020001 “Alta valle del fiume Tammaro”**;
- c) Conseguentemente, ferma restando ogni valutazione delle competenti autorità in ordine alla fedeltà delle informazioni riportate ed attestate in progetto, risultano platealmente violate le norme comunitarie, statali e regionali in materia di protezione dell'*habitat*. Esse, infatti, impongono di valutare, prima del rilascio dell'autorizzazione, l'incidenza sull'*habitat* di interesse comunitario, anche laddove i progetti proposti siano localizzati all'esterno del perimetro delle aree *Natura 2000*, ovvero, come nel presente caso siano con esso confinanti. In particolare, l'art. 6, comma 3, della direttiva comunitaria 92/43/CE impone di valutare l'incidenza dei progetti sul sito e non limita il suo campo applicativo ai progetti localizzati nel sito. Anche il regolamento regionale 1/2010, vigente *ratione temporis*, all'art. 2, comma 3, dispone che :*“La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre*



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso". Tale norma regolamentare campana è stata peraltro ulteriormente specificata dalle Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania che, al punto 2, precisano "L'art. 5 del DPR 357/1997 dispone che qualunque piano, programma, opera e intervento che può determinare incidenze significative su uno o più siti della rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC) deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza. Da tali disposizioni si evince che la necessità di espletare la suddetta valutazione non è limitata a piani, programmi, progetti e interventi ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 ma piuttosto deriva dalla possibilità che questi, anche se localizzati al di fuori dei predetti siti, possano comunque avere incidenze significative negative su di essi".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha storicamente applicato detto principio, statuendo che non è affatto richiesto che l'intervento sia iscritto nel sito, e non possa essere invece semplicemente destinato ad un'area relativamente prossima a quello, avendo, per l'appunto, la valutazione di incidenza la finalità di stabilire se l'intervento abbia in concreto un effetto significativo, ed eventualmente quale. (cfr., ad es., T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sentenza del 2 aprile 2009, n. 785). Più recentemente è stato ricordato che "La questione è stata, peraltro, compiutamente affrontata nella decisione del C.G.A. n. 4/ 2014 (alle cui motivazioni contenute nel capo 13 e 14 si fa integrale rinvio) e risolta nel senso della sottoposizione a procedura di valutazione d'incidenza dei progetti collocati in aree limitrofe alla zona ZPS, ma esterne alla perimetrazione sulla base che dell'assoggettabilità a e deve muoversi dal presupposto che le aree delle quali si controverte non ricadano entro il perimetro di alcun SIC o ZPS, tenuto anche conto che la mera distanza dell'area oggetto dell'intervento dai limitrofi siti della Rete Natura 2000 non sia "un elemento di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell'intervento pianificato sui predetti siti" (sulla legittimità della richiesta di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 anche nell'ipotesi in cui l'intervento sia "prossimo" al sito tutelato, cfr. anche TAR Molise, sez. I, 23 dicembre 2011, n. 992 e T.A.R. Venete, Sez. III 18 dicembre 2007, n. 4027). (cfr., TAR Sicilia, Catania, 6.6.2017, n. 1623). Infine, anche il Consiglio di Stato è tornato recentissimamente sull'argomento così sintetizzando la materia: "La valutazione d'incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. n. 120/2003 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat". È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto . 7.2.3. Nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la regione [XX] si è limitata a dare atto della circostanza che "L'area interessata non ricade in siti Natura 2000, ai sensi del d.p.r. n. 357/1997 (e s.m.i.)", senza indagare o approfondire, in termini quantomeno dubitativi, l'assenza di effetti significativi sui siti protetti posti a distanza assai ravvicinata rispetto ai luoghi ove è prevista la realizzazione dell'impianto, obliterando – in tal maniera – l'obiettivo specifico perseguito dal legislatore europeo, ossia la protezione e la conservazione dei siti protetti all'interno di un contesto ecologico dinamico, a rete. Alla luce del predetto quadro normativo, pertanto, l'obiettivo di conservazione dei siti protetti avrebbe dovuto essere l'oggetto specifico della valutazione amministrativa, la quale, al contrario, si è limitata del tutto illegittimamente a considerare le dimensioni dell'impianto e la sua ubicazione, senza approfondire sul piano istruttorio alcun profilo di interferenza con la problematica ambientale, non dando conto delle ragioni per le quali sarebbe da escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell'intervento richiesto sui vicini siti protetti." (cfr., Consiglio di Stato, IV, 13.9.2017, n. 4327).

- d) Il decreto regionale n. 127/17 esclude la valutazione di impatto ambientale dell'impianto ma non anche la valutazione di incidenza;
- e) Né la valutazione di incidenza può' ritenersi integrata nel procedimento di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, sia perché l'integrazione tra procedimento di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza è prevista dall'art. 5 DPR 357/97 e dal regolamento regionale 1/2010 esclusivamente per il caso in cui il procedimento di valutazione di impatto ambientale venga effettuato e non anche nel caso in cui venga esso escluso, sia, soprattutto, perché nessun studio di incidenza è stato presentato nel procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, come, peraltro, risulta espressamente dichiarato dal progettista a pag. 103 del citato studio ambientale preliminare;
- f) Alla fattispecie è applicabile *ratione temporis* il Regolamento regionale 1/2010 e non le disposizioni impartite dalla Giunta regionale con deliberazione 7.11.2017 n. 680 che, tuttavia, ai fini dell'integrazione della valutazione di incidenza nel procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale continuano a richiedere la redazione dello studio di incidenza con i contenuti di cui all'allegato G al DPR 357/97, la cui redazione, nel presente caso, è stata dichiaratamente omessa;



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

CONSIDERATE PURE

- le Osservazioni di cui alla nota prodotta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 17.04.2018 e acquisita in data 19.04.2018 con prot. n. 1512 di cui all'allegato 5, nella quale si legge: *Il Decreto Dirigenziale n. 127 del 26.10.2017, che escludeva il progetto alla verifica della assoggettabilità di Valutazione di impatto Ambientale, sembra che sia affetto da vizi di legittimità, in quanto, emesso sulla base di documentazione e pareri relativi ad altra pratica AUA, presentata dalla società New Vision alla Provincia di Benevento nell'anno 2015... oltre le note di cui all'allegato 6)*

RITENUTO CHE

- Sussistono tutti i presupposti per l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/90;
- In particolare, sussiste l'illegittimità originaria dei provvedimenti indicati in oggetto, consistente nella violazione degli artt. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CE, 5, DPR 357/92 e succ. mod., 2, comma 3, del regolamento Regionale n. 1/2010, in conseguenza dell'omessa preventiva valutazione di incidenza sul sito di interesse comunitario e comunque della omessa redazione dello studio di incidenza;
- Sussiste anche l'interesse pubblico alla rimozione di detti provvedimenti, essendo lo stesso *in re ipsa* in quanto coincidente con l'interesse pubblico sensibile alla tutela dell'*habitat* e, comunque, prevalente sul recessivo interesse privato dell'impresa proponente il progetto;
- Sussiste, infine il termine ragionevole, essendo stati adottati i provvedimenti illegittimi da meno di diciotto mesi

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto, Cusano Pasqualino, nella qualità di Sindaco pro tempore del comune di Sassinoro



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

CHIEDE

- Che venga avviato un procedimento amministrativo per l'annullamento in autotutela del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017 e del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018;
- Che gli venga comunicato il nominativo del funzionario regionale responsabile del procedimento di annullamento;

Invia, altresì, copia della presente istanza a:

1. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli al fine di verificare se, nei fatti sopra esposti siano ravvisabili ipotesi di reato, sia in relazione alla omessa indicazione nella progettazione dell'esistenza del SIC confinante con l'impianto, sia in relazione al conseguente illegittimo rilascio dei provvedimenti regionali indicati in oggetto basati sulla produzione di documentazione appartenenti ad altro iter autorizzativo;
2. Procura della Repubblica di Benevento, in relazione ad eventuali reati ambientali ed edilizi configurabili, anche previa disapplicazione dei provvedimenti regionali illegittimamente rilasciati, per il caso in cui si fosse già dato seguito all'inizio della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto sulla scorta dei provvedimenti regionali illegittimi citati in oggetto ed in relazione ai quali si formula sin da ora espressa istanza di sequestro ex art. 321 c.p.p.;
3. Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, quale autorità nazionale responsabile del rispetto della direttiva 92/43/CE;
4. Alla Commissione Europea quale denuncia di infrazione della direttiva 92/43/CE.

In attesa di riscontro.

Distinti saluti

F.to DIGITALMENTE- SINDACO DEL COMUNE DI SASSINORO
Geom. Pasqualino Cusano

Firmato digitalmente da: CUSANO PASQUALINO
Data: 21/04/2018 15:09:56



COMUNE DI SASSINORO

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82026 CODICE FISCALE 80002310623 PARTITA IVA 00269760625
TEL 0824 958002 - FAX 0824 958191 E. MAIL comunedisassinoro@virgilio.it

Allegati:

1. Studio Preliminare ambientale scaricato dal sito via-vas regione Campania;
2. Elenco autorizzazioni ambientali;
3. Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017;
4. Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018;
5. Copia nota (compreso allegati) del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Sassinoro prot. n.1512 del 19.04.2018;
6. Osservazioni al progetto